

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLEGGIO DELLA
BIANCHERIA PIANA E CAPI DI VESTIARIO PER I PRESIDI OSPEDALIERI ED I
SERIVIZI DELL’AZIENDA U.S.L. DI FERRARA**

TRA

AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER, con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Anna Fiorenza (di seguito nominata, per brevità, anche **Agenzia**);

E

SERVIZI OSPEDALIERI SPA, con sede legale in Ferrara, Via G. Calvino n. 33, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Ferrara al n. 00615530672, P. IVA 00615530672, domiciliata ai fini del presente atto in Ferrara - 44122, Via G. Calvino n. 33, in persona del Dr. Andrea Gozzi, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante (di seguito nominata, per brevità, anche **“Fornitore”**)

PREMESSO

a) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;

b) che il contratto viene concluso a tutti gli effetti tra l’Azienda U.S.L. di Ferrara, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione dell’ Ordinativo di Fornitura (**i.e. contratto**);

c) che l’Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all’individuazione del Fornitore mediante procedura aperta di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. in data 4/8/2009;

d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del servizio di cui sopra e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire l’Ordinativo di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

f) che il Fornitore ha presentato il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, nonchè l’autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del T.U. n. 445/2000, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., nonché l’ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;

g) che, ai fini della stipulazione della presente Convenzione, il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta e l’Agenzia Intercent-ER ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;

h) che il Fornitore ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile, a norma del successivo art. 24;

i) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per l’ Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno fornite all’Azienda U.S.L. di Ferrara con l’emissione del relativo

Ordinativo di Fornitura il quale, nei limiti ivi previsti, sarà per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato tecnico, l'elenco dei servizi/prodotti aggiudicati al Fornitore, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2

Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:
 - a) **Convenzione:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
 - b) **Fornitore:** l'Azienda o il R.T.I. che risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
 - c) **Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto):** il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni con il quale l'Azienda U.S.L. di Ferrara comunica la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione delle stesse;
 - d) **Sito:** lo spazio *web* sul Portale internet all'indirizzo www.intercent.it, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione;
 - e) **Azienda U.S.L. di Ferrara:** l'Amministrazione registrata al Sistema legittimata ad emettere Ordinativi di Fornitura.
 - f) **Biancheria:** i capi contenuti nell'Allegato A) al presente capitolato;
 - g) **Massa Vestiario:** l'insieme delle divise per il personale dell'Azienda U.S.L., riportato nell'Allegato B) al presente capitolato tecnico;
 - h) **Materasseria:** l'insieme di materassi, guanciali, federe e coprimaterassi, di cui all'Allegato C) al presente capitolato tecnico.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione del servizio oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, sono regolati in via gradata:
 - a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, nonché dall'Offerta Tecnica ed Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
 - c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
 - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto

comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Agenzia, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.

3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 4

Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di cui al Capitolato Tecnico.
2. Con la Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda U.S.L. di Ferrara ad espletare i servizi, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico ed in conformità all'offerta tecnica presentata in sede di gara dal Fornitore, nella misura richiesta dalla stessa con l'Ordinativo di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari ad € 14.374.865,40 IVA esclusa.
3. Detto importo potrà essere incrementato alle stesse condizioni, fino a concorrenza dei 7/5, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del DM 28/10/1985, su espressa richiesta dell'Azienda U.S.L..
4. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura l'Azienda U.S.L. di Ferrara dà origine ad un contratto per il servizio di lavanoleggio della biancheria piana e capi di vestiario di durata pari a 72 mesi.
5. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali del contratto concluso dall'Azienda U.S.L. di Ferrara, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per la stessa nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

Articolo 5

Utilizzazione della Convenzione

1. L'Azienda U.S.L. di Ferrara è la sola Amministrazione che può utilizzare la presente Convenzione e deve essere registrata al Sistema.
2. L'Azienda U.S.L. di Ferrara utilizza la Convenzione mediante l'emissione dell' Ordinativo di Fornitura sottoscritto dal Punto Ordinate ed inviato al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detto Ordinativo di Fornitura alla Agenzia con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. Qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da Soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno consegnate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6

Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, il contratto con l' Azienda U.S.L. di Ferrara si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore del relativo Ordinativo di Fornitura inviato o trasmesso dall' Azienda U.S.L. di Ferrara; resta inteso che il Fornitore, di concerto con la stessa deve svolgere la parte istruttoria propedeutica all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.
2. Entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla richiesta dell'Azienda U.S.L. di Ferrara che ha aderito alla Convenzione, il Fornitore deve eseguire un sopralluogo presso i Presidi ed i Servizi/U.O. dell'Azienda, al fine di definire ed integrare alcune caratteristiche dei servizi, la data di avvio degli stessi, i prezzi unitari dei servizi, **risultati dall'aggiudicazione**, la fornitura ed installazione del sw gestionale, nonché ogni altra condizione utile all'espletamento del servizio stesso.

3. Successivamente l'ASL di Ferrara può emettere l'Ordinativo di Fornitura, sulla base del modello disponibile sul sito www.intercent.it, che vincolerà il Fornitore a quanto prescritto nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica ed Economica e nell'Atto medesimo.
4. L'Ordinativo di Fornitura viene compilato dal Punto Ordinante tramite il Sito; se il Punto Ordinante è dotato di firma digitale, invia l'Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario l'Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema e firmato dal Punto Ordinante è trasmesso via fax o posta a/r. al Fornitore. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.
5. Il Sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro all'Amministrazione, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.

Articolo 7

Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato, la presente Convenzione avrà la stessa durata dell' Ordinativo di Fornitura. L'Ordinativo di Fornitura avrà una durata di sei anni a decorrere dalla data di emissione.
2. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8

Condizioni dei servizi

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dell' Ordinativo di Fornitura.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico di cui alle premesse e ulteriormente integrate e specificate nell' Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Azienda U.S.L. di Ferrara, o, comunque, della Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Agenzia, l'Azienda U.S.L. di Ferrara da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali eventualmente svolte presso i locali dell'Azienda U.S.L. di Ferrara debbono essere eseguite senza interferire nelle normali attività delle stesse: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati tra le parti. Il Fornitore prende atto che, nel corso

dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali della medesima Amministrazione continuino ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l'Azienda U.S.L. di Ferrara presso cui deve essere eseguito l'Ordinativo di Fornitura, prima dell'inizio dell'esecuzione si impegna ad integrare il D.U.V.R.I., riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell'Ordinativo di Fornitura.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Azienda U.S.L. di Ferrara e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali della Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
10. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Agenzia, nonché all'Azienda U.S.L. di Ferrara, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, ivi comprese verifiche presso i locali del fornitore riguardo all'adozione delle misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza e l'integrità dei documenti di pertinenza dell'Amministrazione contraente.
11. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda AU.S.L. di Ferrara, oltre che dall'Agenzia, per quanto di propria competenza.
12. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Azienda U.S.L. di Ferrara e/o all'Agenzia, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 9

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica a:
 - disporre di una propria idonea struttura organizzativa per la gestione del servizio, dotata di personale qualificato e di esperienza, in grado di seguire ed eseguire le attività oggetto della presente Convenzione, nessuna fase esclusa, in un'ottica di unicità, legittimità, economicità e trasparenza;
 - fornire, **gratuitamente**, all'Azienda U.S.L. di Ferrara, qualora ne faccia richiesta, l'accesso al software gestionale, per tutta la durata dell'Ordinativo di Fornitura;
 - provvedere alla necessaria formazione e assistenza del personale dell'Amministrazione contraente in merito all'utilizzo del software gestionale;
 - provvedere alla necessaria formazione del proprio personale;
 - collaborare con l'Azienda U.S.L. alla predisposizione di una scheda per l'effettuazione dei controlli sullo svolgimento del servizio;

- utilizzare prodotti e mezzi di trasporto a ridotto impatto ambientale nonché imballaggi in materiale non vergine, riciclato o misto, in conformità a quanto offerto nell'ambito della propria offerta tecnica;
- impegnarsi, su segnalazione dell'Azienda U.S.L. di Ferrara a rivedere e riorganizzare le proprie prestazioni che presentino anomalie operative, al fine di migliorare l'intero servizio di lavanoleggio;
- manlevare e tenere indenne l' Agenzia nonché l' Azienda U.S.L. di Ferrara, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'espletamento del servizio;
- garantire la continuità del servizio;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e dell' Ordinativo di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- eseguire la prestazione del servizio oggetto della Convenzione in tutti i luoghi indicati dall'Azienda U.S.L. di Ferrara.

Articolo 10

Referenti

2. Il Fornitore deve comunicare all'Azienda U.S.L. di Ferrara il nominativo di un Responsabile del servizio, incaricato della programmazione, organizzazione e coordinamento dei servizi, il quale fungerà da referente nei confronti dell'Amministrazione Contraente e dovrà essere telefonicamente raggiungibile nelle fasce orarie concordate tra le parti dal lunedì al sabato. Il Responsabile del servizio deve essere in possesso di adeguate competenze professionali e di un idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, per la gestione di tutti gli aspetti del contratto. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Responsabile del servizio il Fornitore deve comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.
3. Il Fornitore deve comunicare all'Azienda U.S.L. di Ferrara il nominativo di un Responsabile del servizio, incaricato della programmazione, organizzazione e coordinamento dei servizi, il quale fungerà da referente nei confronti dell'Amministrazione Contraente e dovrà essere telefonicamente raggiungibile nelle fasce orarie concordate tra le parti dal lunedì al sabato. Il Responsabile del servizio deve essere in possesso di adeguate competenze professionali e di un idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, per la gestione di tutti gli aspetti del contratto. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Responsabile del servizio il Fornitore deve comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.
4. I dati di contatto del Responsabile del servizio sono: Sig.ra Antonella Bagni
5. numero telefonico 335384889,
6. numero di fax 0532 773800,
7. indirizzo e-mail abagni@serviziospedalieri.it
8. L'Amministrazione contraente deve, a sua volta, individuare un Referente responsabile dei rapporti con il Fornitore. Al Referente/i è demandato il compito di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione dei servizi commissionati.
9. L'Amministrazione contraente deve, a sua volta, individuare un Referente responsabile dei rapporti con il Fornitore. Al Referente/i è demandato il compito di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione dei servizi commissionati.

Articolo 11

Obbligazioni specifiche dell' Azienda U.S.L. di Ferrara

1. Per agevolare l'esecuzione del servizio ad opera del Fornitore, l'Azienda U.S.L. di Ferrara si impegna a fare quanto necessario per consentire la più rapida, spedita ed efficace prestazione dei servizi nonché a prestare ogni collaborazione.

Articolo 12

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Articolo 13

Periodo di prova

1. Il Fornitore dovrà superare un periodo di prova pari a mesi 6 (sei).
2. Durante tale periodo l'Azienda U.S.L. di Ferrara che aderirà alla Convenzione, effettuerà le verifiche di conformità dei servizi descritti nel Capitolato, integrati dall'Offerta tecnica del Fornitore, con quelli effettivamente erogati.
3. Il periodo di prova non si intende superato qualora l'Azienda U.S.L. effettui tre formali contestazioni scritte e motivate, in relazione alla mancata conformità di cui al comma 2 e ad inviare tali contestazioni all'Agenzia.
4. In tale caso l'Agenzia, in seguito ad opportune valutazioni, procederà alla risoluzione come previsto all'articolo 22 della Convenzione e l'Azienda U.S.L. di Ferrara risolverà di diritto l'Ordinativi di Fornitura, senza che il Fornitore possa sollevare eccezioni.
5. In caso di risoluzione l'Agenzia si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione del servizio alla Ditta concorrente seconda classificata in graduatoria nella procedura di gara ovvero di ripetere l'esperimento di gara.
6. Il periodo di prova si intende superato se non sarà intervenuta comunicazione contraria.

Articolo 14

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda U.S.L. di Ferrara in forza dell'Ordinativo di Fornitura saranno quantificati in relazione ai prezzi unitari riferiti ad ogni singolo servizio.
2. I prezzi unitari del servizio sono i seguenti:

VOCE DI PREZZO	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO IN CIFRE
----------------	------------------	--------------------------

canone annuale per giornata di degenza comprensivo della materasseria	numero giornate	€ 4,10
canone annuale per giornata di day hospital/day surgery	numero giornate	€ 2,60
canone annuale per sedute dialitiche	numero giornate	€ 2,60
canone medio annuale per vestizione del personale	numero persone per sei anni	€ 290,00
canone annuale per vestizione del personale del servizio 118	numero persone per sei anni	€ 700,00
materiale in TTR	Kg	€ 7,80
lavaggio abiti ospiti e capi proprietà ASL	Kg	€ 3,50

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda U.S.L. di Ferrara.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura e dall'osservanza di leggi, regolamenti, disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Articolo 15

Revisione dei prezzi

1. Il prezzo dei singoli servizi rimane fisso ed immutato per il primo anno di durata della Convenzione. Decorso tale periodo, l'Azienda U.S.L. potrà procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi del comma 3.
2. Le successive revisioni potranno essere disposte con cadenza annuale, previa istruttoria eseguita dall'Azienda U.S.L. di Ferrara.
3. L'indice di revisione applicabile è rappresentato dalla media aritmetica degli indici Istat mensili dei 6 (sei) mesi precedenti quello previsto per l'adeguamento. L'indice effettivo da applicare alla revisione dei prezzi è pari al 75% della media aritmetica ottenuta.

Articolo 16

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dall'Azienda U.S.L. di Ferrara in favore del Fornitore, sulla base delle fatture mensili a canone fisso emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, e dal presente Atto. Per il primo anno di vigenza dell'Ordinativo di Fornitura, il canone mensile è pari ad un dodicesimo dell'importo di aggiudicazione.
2. Entro il mese di gennaio di ciascun anno di vigenza dell'Ordinativo di Fornitura, sarà effettuato il conguaglio sulla base dei servizi effettivamente resi nell'anno precedente ed emessa la

relativa fattura a conguaglio per i servizi eccedenti. Qualora dal conguaglio emergano crediti a favore dell'Azienda U.S.L., le relative partire saranno regolate tra le parti.

3. L'importo dei canoni mensili di ciascun anno successivo al primo, sarà pari ad un dodicesimo dell'importo relativo all'anno precedente, risultante dal conguaglio.
4. La fatturazione deve essere sempre accompagnata da un report riportante i servizi effettivamente resi nel mese di riferimento.
5. I pagamenti verranno effettuati ai sensi del D.Lgs 231/2002 mediante accordo con il Fornitore, entro 90 giorni data fattura, seguito del riscontro di regolarità della stessa .
6. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.
7. L'importo delle predette fatture è corrisposto entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ai sensi del comma precedente, e bonificato sul conto corrente n. 21494 Codice IBAN: IT 77 A 05188 02400 000000021494 intestato a Banca pop. di Verona, Filiale Sede di Bologna.
8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nell' Ordinativo di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente dalle Azienda U.S.L. di Ferrara e/o dall'Agenzia.

Articolo 17

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 18

Penali

1. Il Fornitore deve garantire il rispetto di tutti i tempi di esecuzione del servizio indicati nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico o nella propria Offerta.
2. In caso di ritardo rispetto a tali tempi e previa contestazione dell'addebito al Fornitore e rigetto delle sue eventuali giustificazioni, l'Azienda U.S.L. di Ferrara potrà applicare le seguenti penalità:

- per mancata rispondenza delle partite di capi forniti alle specifiche tecnico – merceologiche prescritte e/o dichiarate dal Fornitore in sede di gara:

da € 500,00 a € 3.000,00 per ogni contestazione scritta;

- per una riduzione superiore al 10% del reintegro della dotazione concordata per U.O./Servizio:

€ 350,00 per ogni U.O./Servizio al giorno;

- per mancato o ridotto ritiro capi sporchi,
- per mancata o ridotta consegna capi puliti:

€ 350,00 al giorno o ad ogni frequenza non rispettata per U.O./Servizio;

- per mancanza di decoro dei capi, per imperfette condizioni igieniche dei capi consegnati, comprovabile attraverso macchie, plissettature, rammendi, muffe, odori pungenti, strappi, ecc:

€ 350,00 per ogni contestazione scritta;

- per mancato o ritardato allestimento della dotazione completa di ogni U.O./Servizio:

€ 350,00 per ogni U.O./Servizio al giorno;

- per ritardata e/o ridotta scorta di magazzino secondo quanto previsto dall'art. 10 del capitolato tecnico:

€ 600,00 per ogni ritardata scorta di magazzino;

da € 600,00 a € 1.200,00 qualora la giacenza prevista per una o più categorie di articoli sia compresa tra l'85 e il 95%;

da € 2.500 ad € 5.300,00 qualora la giacenza prevista per una o più categorie di articoli sia inferiore all'85%;

- mancato rispetto delle fasce orarie di ritiro e consegna concordate con il Fornitore:

€ 350,00 per ogni U.O./Servizio;

- per sostituzione dei prodotti detergenti e disinfettanti senza il preventivo consenso dell'Azienda U.S.L. di Ferrara:

€ 2.800,00;

- in caso di trasporto contemporaneo di biancheria sporca e pulita nello stesso mezzo:

€ 1.600,00 a pacco o sacco;

- in tutti gli altri casi di disservizi documentati, in violazione delle norme contenute nel Capitolato tecnico e nei suoi allegati:

da € 600,00 ad € 10.500,00;

- qualora il Fornitore non utilizzi mezzi e/o detergenti a ridotto impatto ambientale, ovvero imballaggi in materiale non vergine riciclato o misto, come dichiarato nella propria offerta tecnica:

500,00 per ogni situazione riscontrata;

- per mancato rispetto protocollo di trattamento dei capi, dalla fase di decontaminazione all'eventuale sterilizzazione:

da € 1.500,00 a € 5.000,00 per ogni situazione riscontrata, salva, nei casi più gravi la risoluzione del contratto;

- per mancata corrispondenza degli stabilimenti a quanto dichiarato nell'offerta tecnica:

€ 5.000,00 per ogni situazione riscontrata, salva, nei casi più gravi la risoluzione del contratto;

- **€ 100,00 in aggiunta alle predette penalità, in caso di recidiva.**

- Intercent-ER in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati dalle Amministrazioni Contraenti, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione, salvo il diritto alla risoluzione della Convenzione, in relazione alla gravità ravvisata in tali inadempimenti.
- In ogni caso l'Azienda U.S.L. può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; mentre Intercent-ER può applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalla Azienda. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.
- Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia e/o l'Azienda hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda U.S.L. di Ferrara o dall'Agenzia; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Azienda U.S.L. di Ferrara, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
- La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

8. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda U.S.L. di Ferrara e/o dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 19

Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di del rapporto di fornitura del servizio, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari al 5% del valore del servizio (al netto degli oneri fiscali).
2. La cauzione è vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque del contratto da essa derivante. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene corrisposta all'Azienda U.S.L. di Ferrara.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dell' Ordinativo di Fornitura ricevuto.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda U.S.L. di Ferrara/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia prestata opera a far data dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura e nei limiti dell' importo in esso previsto.
6. La garanzia opera per tutta la durata dell'Ordinativo di Fornitura, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Ordinativo e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Azienda U.S.L. di Ferrara/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Agenzia.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l' Azienda U.S.L. di Ferrara e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
10. Il fideiussore ed il Fornitore sono obbligati a comunicare in forma scritta e tempestivamente all'Agenzia Intercent-ER ogni variazione di sede o ragione sociale, nonché ogni modifica intervenuta (fusioni, incorporazioni, ecc...) della società che presta la fideiussione.

Articolo 20

Proprietà dei prodotti

L'Azienda U.S.L. di Ferrara acquisisce la proprietà del swf gestionale eventualmente offerto in sede di offerta tecnica, salvo che lo stesso sia concesso in uso per tutta la durata dell'Ordinativo di Fornitura.

Articolo 21

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia, nonché l'Azienda U.S.L. di Ferrara, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'Ordinativo di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 22

Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione del contratto e della presente Convenzione, l'Azienda U.S.L. di Ferrara potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, l'Ordinativo di Fornitura emesso nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati.
2. In ogni caso l'Azienda U.S.L. di Ferrara potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, l'Ordinativo di Fornitura nei seguenti casi:
 - reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 10 (dieci) documenti di contestazione ufficiale;
 - mancato rispetto protocollo di trattamento dei capi, dalla fase di decontaminazione all'eventuale sterilizzazione;
 - mancata corrispondenza degli stabilimenti a quanto dichiarato nell'offerta tecnica;
 - violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva".
3. L'Agenzia, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:
 - mancato superamento del periodo di prova ai sensi dell'art. 13 della presente Convenzione;
 - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

4. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia, nonché l'Azienda U.S.L. di Ferrara per quanto di loro pertinenza, hanno diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 23

Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
3. L'Azienda U.S.L. di Ferrara ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dall'Ordinativo di Fornitura emesso, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda U.S.L. di Ferrara.
6. In caso di recesso dell'Azienda U.S.L. di Ferrara, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale

pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Articolo 24

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell' Azienda U.S.L. di Ferrara e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell' Azienda U.S.L. di Ferrara e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e dell' Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione. In particolare detta polizza tiene indenne l'Azienda U.S.L. di Ferrara, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all'Azienda U.S.L. di Ferrara, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed all'Ordinativo di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per l' Azienda U.S.L. di Ferrara e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 25

Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo di ogni singolo Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto), l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
 - logistica interna ed esterna (ritiro, consegna e distribuzione biancheria),
 - lavaggio a secco,
 - lavaggio biancheria delicata,
 - lavaggio biancheria di proprietà dell'ente,
 - lavaggio biancheria ospiti,
 - lavaggio e fornitura divise 118.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Azienda U.S.L. di Ferrara, alla Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dell'ordinativo di fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Agenzia. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Agenzia medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all'Azienda U.S.L. di Ferrara. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Agenzia non autorizzerà il subappalto.

5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Agenzia procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Agenzia e/o all'Azienda U.S.L. di Ferrara, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Agenzia e/o l'Azienda U.S.L. di Ferrara da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all'Azienda U.S.L. di Ferrara entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
2. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Azienda U.S.L. di Ferrara sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
3. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Agenzia potrà risolvere la Convenzione e l'Azienda U.S.L. di Ferrara l'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
4. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.

Articolo 26

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e l' Ordinativo di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m..
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice, secondo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Intercent-ER e l'Azienda U.S.L. di Ferrara hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto l'Ordinativo di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 27

Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente l'Agenzia/ Azienda U.S.L. di Ferrara sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione, delle possibili variazioni da apportare ai servizi ed alla prestazione dei servizi della Convenzione.

2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.

Articolo 28

Foro competente

1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione e del relativo Ordinativo di Fornitura, nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione contraente è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna.
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione del servizio oggetto dell'ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione degli stessi; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

Articolo 29

Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l'Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

Articolo 30

Trattamento dei dati consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dell' Ordinativo di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell' Azienda U.S.L. di Ferrara, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso l'Azienda U.S.L. di Ferrara, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all'Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi

designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell' art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
- b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
- d) nel trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- f) nel consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 31

Oneri fiscali e spese contrattuali

- 1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.
- 2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed all' Ordinativo di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all' Azienda U.S.L. di Ferrara per legge.
- 3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 32

Clausola finale

- 1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dell'Ordinativo di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
- 2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dell'Ordinativo di Fornitura (o di parte di esso) da parte dell'Azienda U.S.L. di Ferrara non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- 3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio l'Ordinativo di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi

continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

BOLOGNA, li 7 giugno 2010

AGENZIA

IL FORNITORE

Il sottoscritto Andrea Gozzi, quale Amministratore delegato e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzazione della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni dei servizi e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Referenti), Articolo 13 (Periodo di prova), Articolo 14 (Corrispettivi), Articolo 15 (Adeguamento prezzi), Articolo 16 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 17 (Trasparenza), Articolo 18 (Penali), Articolo 19 (Cauzione definitiva), Articolo 20 (Proprietà prodotti), Articolo 21 (Riservatezza), Articolo 22 (Risoluzione), Articolo 23 (Recesso), Articolo 24 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 25 (Subappalto), Articolo 26 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 29 (Conciliazione presso la CCIAA), Art. 30 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 31 (Oneri fiscali), Articolo 32 (Clausola finale).

Bologna, li 7 giugno 2010

IL FORNITORE

Rep. n.

Certifico io sottoscritto Michele Cagnazzo, nominato Ufficiale Rogante con atto n. 404 del 2007, che i signori:

- Anna Fiorenza, nata a Potenza, il giorno 01/11/1951 e residente a Bologna, in via Montebello n. 2/2 (codice fiscale FRNNNA51S41G942T);
- Andrea Gozzi nato a Bologna il 07/01/1965 e residente a Bologna, in via San Felice n. 86, (codice fiscale GZZNDR65A07A944Q);

della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, previa espressa rinuncia, da loro fatta di comune accordo e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

Bologna, li 7 giugno 2010